ISSN 0393-5604



Le federazioni sportive alla prova dellâ??antiriciclaggio

Descrizione

di Antonio Saporito*****

SOMMARIO:1.La normativa europea sullâ??antiriciclaggio â?? 2. Cenni storici, il fenomeno sportivo â?? 3. La natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali. Il problema di armonizzazione tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale â?? 4. Lâ??intervento della giurisprudenza nazionale ed europea â?? 5. Conclusioni.

ABSTRACT

Il saggio mira ad analizzare le Federazioni sportive nellâ??ordinamento giuridico italiano, e la loro assimilazione alle regole sullâ??antiriciclaggio.

This essay aims to analyze sports federations in the Italian legal system and their assimilation to anti-money laundering rules.

1. La normativa europea sullâ??antiriciclaggio

Oggi lo sport ha assunto una dimensione economica e sociale notevole. La Commissione europea, giÃ nel Libro Bianco del 2007, ebbe modo di rilevare come anche lo sport si trovasse Â«ad affrontare le nuove minacce e sfide emerse nella societÃ europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, il razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio di denaro[1]. Alcuni sport, quali il calcio, il basket, il tennis, di fatto non sono piÃ¹ sports popolari, ma vere industrie, pertanto vulnerabili allâ??immissione di capitali di dubbia provenienza, per fini di riciclaggio. Non Ã¨ cambiato solo il modo di praticare questi sports, come ad esempio nel calcio il cambio dalla strategia difensiva che prevedeva il libero in difesa al calcio totale olandese o di sacchiana memoria, ma Ã¨ cambiata soprattutto la gestione delle risorse economiche dei clubs. Non Ã¨ un caso che nel 2015 uno scandalo giudiziario sconvolse il calcio mondiale con lâ??arresto dei vertici delle istituzioni calcistiche del momento.

Non vi Ã¨ dubbio che alcuni sports, come il calcio, siano estremamente interessati da continui cambi societari ed interessamenti di fondi dâ??investimento[2]. Le ragioni sono molteplici e dipendono

dallâ??enorme popolaritÃ dello stesso sport che quindi potrebbe far arrivare quella notorietÃ ricercata, ma anche il fatto che si creino relazioni, ci sia un flusso poco controllato di risorse economiche, che comunque non riescono a salvaguardare gli stessi bilanci delle societÃ , quasi sempre in perdita. I piÃ¹ frequenti metodi di riciclaggio spaziano dalla formalizzazione di somme (per lâ??acquisto di calciatori) inferiori rispetto ai reali movimenti di denaro, di modo da poter occultare la parte eccedente (frutto di provenienza illecita) e distribuirla tra persone che non compaiono negli atti della negoziazione, nonchÃ© lo sfruttamento occulto dei diritti di immagine, la eccessiva â??gonfiaturaâ?• delle commissioni agli agenti, la compravendita di squadre di calcio[3].

Ã? per questo che, nel corso degli anni, la Federazione internazionale di calcio â?? FIFA ha provveduto ad attrezzarsi con lâ??adozione di diversi regolamenti preordinati â?? tra le altre cose â?? a migliorare la trasparenza e lâ??integritÃ dei flussi finanziari e prevenire il riciclaggio di denaro, come il Regulations on the Status and Transfer of Players[4], il Regulations on Working with Intermediaries[5], il Club Licensing Regulations[6].

In una delle piÃ¹ celebri pronunce del giudice europeo[7] Ã¨ stato enunciato il principio in forza del quale le regole sportive che abbiano lâ??effetto di incidere, direttamente o indirettamente, sullâ??attivitÃ economica esercitata da soggetti pure appartenenti allâ??ordinamento sportivo debbono essere compatibili con le norme euro-unionali sul mercato unico ed essere vagliate dal giudice europeo quanto alla congruitÃ e alla proporzionalitÃ rispetto agli obiettivi avuti di mira. Di qui la necessitÃ di tarare lâ??intensitÃ e lâ??estensione dellâ??autonomia dellâ??ordinamento sportivo sulla base del tipo di regole che dallo stesso promanano. Ã? cosÃ¬ che possono aversi Â«regole di giocoÂ» (p. es., quelle che fissano le dimensioni del campo e della porta, etc.) che,

essendo inidonee a produrre effetti su profili rilevanti per lâ??ordinamento generale, sfuggono ad ogni ingerenza e controllo delle autoritÃ statuali; Â«regole sportiveÂ» (p. es., quelle che disciplinano le modalitÃ di trasferimento dei calciatori tra *club*), che sono destinate ad incidere su aspetti rilevanti sia allâ??interno dellâ??ordinamento sportivo che allâ??interno di quello generale; Â«regole economicheÂ» destinate, invece, ad occuparsi di aspetti rilevanti solo indirettamente per lâ??ordinamento sportivo e che, proprio per questo, debbono conformarsi ai principi e alle norme dellâ??ordinamento generale[8].

Quando nellâ??ordinamento sportivo emergono fatti, atti, attivitÃ o situazioni tali da minacciare valori fondamentali per lâ??ordinamento generale, lâ??autonomia del primo deve necessariamente cedere terreno, senza esitazioni. Questo accade per una ragione evidente: permettere allâ??ordinamento generale di intervenire con proprie norme, indirizzate a modellare la lex sportiva secondo principi che rendano lo sport unâ??attivitÃ funzionale agli interessi collettivi. Tale funzionalitÃ , lungi dal danneggiare o compromettere lâ??autonomia dellâ??ordinamento sportivo, finisce per consolidarla e rafforzarla, poichÃ© i casi in cui lâ??ordinamento generale interferisce con quello sportivo trovano fondamento in situazioni che non incidono direttamente sulle finalitÃ specifiche dello sport. Si tratta infatti di circostanze, fatti o eventi che sono sÃ¬ legati allâ??ordinamento sportivo, ma che risultano di particolare rilevanza per lâ??ordinamento generale.

In tema di antiriciclaggio[9] dalle prime direttive europee fino ad oggi si Ã¨ assistito a unâ??evoluzione che ha portato da una regolamentazione fortemente settoriale, inizialmente focalizzata principalmente sugli istituti bancari e sugli intermediari finanziari non bancari, a una regolamentazione di carattere plurisettoriale, concepita per essere applicata a unâ??ampia gamma di operatori economici[10].

Il Regolamento 2024/1624/Ue del 31 maggio 2024 inserisce le societÃ calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Questo costituisce un passo importante nellâ??ottica di rendere sempre piÃ¹ efficiente questa peculiare forma regolazione giuridica delle attivitÃ economiche ma apre delle riflessioni intorno le Federazioni sportive del nostro ordinamento giuridico, se sono o meno, al pari delle societÃ calcistiche, obbligati a rispettare la normativa antiriciclaggio. Ma prima di effettuare tale analisi, occorre capire cosa sono le Federazioni sportive.

2. Cenni storici, il fenomeno sportivo

La natura giuridica delle Federazioni sportive si annovera nella piÃ¹ ampia e generale categoria dellâ??organizzazione giuridica dello sport, la cui attivitÃ Ã¨ tutelata dallo Stato quale interesse pubblico[11]. Esse sono considerate come organi ausiliari del Comitato olimpico nazionale italiano (dâ??ora in avanti â??CONIâ?•), ente pubblico non economico, posto sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri e a cui sono demandati i doveri di organizzazione e potenziamento dello sport a livello nazionale. Il CONI nasce nel 1914 come parte del Comitato Olimpico Internazionale, come ente privato, con lâ??obiettivo di organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi. Nel 1926 il CONI Ã¨ passato alle dipendenze del partito nazionale fascista per poi essere dichiarato come â??Federazione delle Federazioniâ?• nel 1927, acquisendo poi personalitÃ giuridica nel 1934. Nel 1932 fu approvato lo Statuto del CONI, che previde unâ??importante novitÃ : a differenza di quanto avveniva precedentemente per i finanziamenti, che venivano calcolati solo sulla base delle tasse applicate agli spettacoli sportivi, con lo Statuto del 1932 si riconosceva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano un finanziamento fisso inteso come contributo statale. Una volta riconosciutagli personalitÃ giuridica nel 1934, furono ampliati gli Uffici dirigenziali, che avevano il compito di potenziare il funzionamento del Comitato. In particolare, erano stati previsti uffici di stampa, alle dipendenze del PnF, uffici di controllo delle Federazioni, considerate pertanto come â??sue organizzazioniâ?•[12].

Pertanto, il CONI e le sue Federazioni erano alle dipendenze dello Stato ed erano assoggettate unicamente alla disciplina pubblicistica.

Il 20 settembre 2023, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di revisione costituzionale con cui si modifica lâ??articolo 33 della Costituzione, che dispone, in un ultimo comma aggiunto, che la Â«*Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dellâ??attivitÃ sportiva in tutte le sue forme*Â». La rilevante modifica, al netto delle diverse considerazioni rispetto allâ??opportunitÃ dellâ??intervento, apre alla possibilitÃ di una ridefinizione dei rapporti tra lâ??ordinamento generale e lâ??ordinamento sportivo, ormai sorretto da una anche formale legittimazione costituzionale[13].

3. La natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali

Per inquadrare correttamente lâ??ordinamento sportivo nella sua attuale configurazione Ã¨ necessario ripercorrere lâ??evoluzione storica del concetto di â??ordinamento giuridicoâ?• in generale, riconoscere il corollario dellâ??esistenza di una â??pluralitÃ di ordinamenti giuridiciâ?• ed individuare i rapporti tra lâ??autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia del potere statale.

Nellâ??evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di â??ordinamento giuridicoâ?• viene individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato, secondo tale impostazione, lâ??ordinamento giuridico viene individuato come â??sistema normativoâ?•, composto dal solo

elemento della â??normazioneâ?•[14].

Successivamente, tale impostazione viene superata dalla c.d. dottrina istituzionalistica di Santi Romano [15], secondo la quale lâ??elemento della â??normazioneâ?• non risulta affatto sufficiente ad esprimere il concetto di ordinamento giuridico, in quanto esso risulta essere il prodotto della coscienza sociale, posto in essere dai rappresentanti del popolo; viene, pertanto, riconosciuto che gli elementi della â??plurisoggettivitÃ â?• e della â??organizzazioneâ?• preesistono e producono lâ??elemento della â??normazioneâ?•, con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone (e coincide) con il concetto di societÃ (â??*ubi societas, ibi ius*â?•). Secondo lâ??impostazione â??istituzionalistaâ?•, lâ??insufficienza della nozione di diritto come esclusivo insieme di norme si manifesta in tutta la propria evidenza allorquando si ha riguardo allâ??intero ordinamento giuridico di uno Stato, ad esempio, quando si parla di diritto italiano o francese, abbracciandoli nella loro rispettiva totalitÃ : lâ??ordinamento giuridico di un intero Stato, anche solo in base alla generale esperienza, va infatti ben oltre lâ??idea dello stesso come un insieme di regole. La definizione stessa di ordinamento giuridico, come evidenziato da Santi Romano, implica dunque, giÃ di per sÃ©, lâ??idea di qualche cosa di â??piÃ¹ vivo e di piÃ¹ animato: Ã¨, in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato, i numerosi meccanismi, i collegamenti di autoritÃ o di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con le stesse[16].

Corollario di tale impostazione risulta essere il riconoscimento dellâ??esistenza di una â??pluralitÃ degli ordinamenti giuridiciâ?•. Quindi nellâ??ambito ed allâ??interno dellâ??ordinamento statale, vi sono tutta una serie di â??sotto-sistemiâ?•, qualificabili come â??ordinamenti settorialiâ?•, i quali perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore[17].

Secondo tale modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione che persegua interessi generali di tutta la collettivitÃ , vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite (spesso in forma spontanea, in espressione dellâ??associazionismo privatistico) per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori: tali â??formazioni socialiâ?• vengono riconosciute come â??ordinamenti settorialiâ?• (ordinamento militare, ordinamento delle varie professioni, ordinamento ecclesiastico, ordinamento universitario, ordinamento sportivo ecc.), i quali â?? nellâ??ambito del decentramento delle funzioni amministrative â?? svolgono la propria attivitÃ con una certa autonomia; tale autonomia si concreta nella facoltÃ di stabilire unâ??organizzazione propria (auto-organizzazione) e di porre in essere una normazione propria (auto-normazione). La grande intuizione di Giannini Ã¨ quello di aver colto tutta la rilevanza â??non soltanto del fenomeno sociale connesso allo sport â?? e non solo â?? e del gruppo sociale che fa capo appunto ad esso, ma soprattutto dei risvolti di natura economica legati al fenomeno stesso, tanto che la norma di riferimento del sistema Ã¨ vista nellâ??art. 41 Cost.â?•4, ovvero nellâ??articolo relativo allâ??iniziativa economica, alla sua libertÃ e al suo collegamento con lâ??utilitÃ sociale e con la dignitÃ umana. Giannini inquadra il fenomeno sportivo â??nellâ??ambito degli ordinamenti giuridici sezionali al pari di altri â?? basti pensare per tutti allâ??ordinamento del credito â?? notando che in esso sono presenti i tre elementi caratteristici e caratterizzanti tali ordinamenti, cioÃ¨ lâ??elemento della plurisoggettivitÃ , quello dellâ??organizzazione e della normazioneâ?•[18].

Con la legge del 16 febbraio 1942, n. 426, il CONI era prefigurato quale ente a struttura associativa con personalitÃ di diritto pubblico, costituito da Federazioni ed associazioni e societÃ sportive affiliate. Questo dato ha reso inevitabile la pubblicizzazione[19] delle Federazioni sportive nazionali, alle quali sono affidati compiti amministrativi da svolgersi sotto il controllo del Comitato olimpico. Infatti,

nonostante lâ??ordinamento sportivo vanta di unâ??autonomia rispetto allâ??ordinamento giuridico nazionale, ciÃ² non esime il CONI dal rispetto delle norme nazionali. GiÃ con la legge n. 426/1942 la Federazione nazionale ha acquisito pieni poteri amministrativi, procurando alle attivitÃ poste in essere dai soggetti dellâ??ordinamento sportivo piena rilevanza per lâ??ordinamento statale[20]. Tali poteri vengono individuati nellâ??organizzazione e nel potenziamento dello sport nazionale che si pone come obiettivo primario il perfezionamento atletico degli associati, che puÃ² essere delegato alle singole Federazioni. La legislazione piÃ¹ recente ha in via definitiva stabilito il carattere privatistico delle federazioni sportive nazionali, sostenendo che queste sono considerate persone giuridiche di diritto privato, assoggettandole cosÃ¬ al diritto comune. Tuttavia, Ã¨ necessario considerare in alcuni casi la possibilitÃ che sussistano ancora connotazioni pubblicistiche tali da farle rientrare nella piÃ¹ ampia categoria degli organismi di diritto pubblico di derivazione comunitaria. Sul punto, non sempre risulta facile individuare i casi in cui tali le Federazioni sportive operano *iure privatorum* ovvero come associazioni affiliate al CONI[21].

Il d. lgs. del 23 luglio 1999, n. 242, nel definire lâ??assetto organizzativo dello sport italiano, Ã¨ intervenuto altresÃ¬ per riformare la normativa ed ha confermato la personalitÃ giuridica di diritto pubblico del CONI[22].

Lâ??ordinamento giuridico sportivo Ã¨ strumentale rispetto allâ??ordinamento statale in quanto esercita in via indiretta le funzioni amministrative nel settore sportivo. Infatti, gli atti amministrativi e regolamentari fanno ricadere gli effetti anche nellâ??ambito dellâ??ordinamento statale. Per tale motivo, la potestÃ legislativa Ã¨ attribuita allâ??ordinamento sportivo nei limiti dellâ??esercizio della funzione amministrativa, come riconosciuto dalla legge n. 42/1942. Pertanto, il potere attinente alla regolamentazione dei rapporti intersoggettivi privati, esercitato con atti aventi lâ??efficacia di legge, non rientra tra i poteri riconosciuti allâ??ordinamento sportivo nellâ??ambito dellâ??ordinamento dello stato, poichÃ© sussiste una riserva di legge dellâ??ordinamento statale.

La normativa in tema di Federazioni nazionali Ã¨ stata modificata con la legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dando avvio ad un profondo percorso di revisione dellâ??ordinamento sportivo in Italia. *Prima facie*, lâ??art. 1, comma 629 prevede che la societÃ Coni Servizi S.p.a. prenda la denominazione di â??Sport e Salute S.p.a.â?• e che alla stessa sia attribuito il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, finora assicurato dal CONI, stabilendo, tuttavia, che ciÃ² avvenga sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI stesso. Inoltre, i commi 630 e ss. del medesimo articolo hanno introdotto significativi cambiamenti per ciÃ² che concerne la sfera di attivitÃ demandata al CONI ed il finanziamento statale riservato allâ??Ente, il quale non dovrÃ piÃ¹ coprire la contribuzione alle federazioni ed agli altri enti finanziati, dovendo provvedere piuttosto direttamente la societÃ Sport e Salute, la quale deve pertanto istituire un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, qualificate come contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princÃ¬pi dellâ??ordinamento sportivo internazionale[23].

Il processo di riforma dello sport italiano prosegue ulteriormente con la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Â«*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchÃ© di semplificazione*Â». Il Capo I della nuova normativa persegue lâ??esplicita finalitÃ di completare la precedente riforma di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, andando a ridefinire gli ambiti dellâ??attivitÃ del CONI e delle federazioni sportive nazionali. Si conferma, infatti, che lâ??obiettivo primario del CONI Ã¨ quello di Â«*incoraggiare e divulgare i principi e i valori*

*dellâ??olimpismo*Â», in armonia con quanto disposto dalla Carta olimpica.

La legge n. 86/2019, inoltre, si occupa delle professioni sportive. In particolare, lâ??articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchÃ© del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della delega, vi sono il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dellâ??attivitÃ sportiva, inteso come strumento di miglioramento della qualitÃ della vita e della salute, nonchÃ© mezzo di educazione e sviluppo sociale ed il riconoscimento dei principi di specificitÃ dello sport e del rapporto di lavoro sportivo e delle pari opportunitÃ , con particolare riguardo alle persone affette da disabilitÃ .

Per quel che concerne lâ??organizzazione territoriale del CONI, Ã¨ previsto un modello basato su comitati regionali e delegati provinciali denominati *Coni Point*. Questi ultimi, sono presÃ¬di operativi provinciali dellâ??Ente a disposizione delle istituzioni sportive, delle societÃ e dei dirigenti volontari, nonchÃ© del pubblico, attraverso lâ??erogazione di servizi.

In armonia con i principi ed indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, le organizzazioni territoriali cooperano con i primi per la promozione e la cura dei rapporti con le strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonchÃ© dei rapporti con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva[24]. Inoltre, propone forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva e, nel rispetto delle competenze, cura lâ??organizzazione e il potenziamento dello sport. Infine, svolge compiti di supporto operativo, informativo e di sviluppo della pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, attraverso azioni di sensibilizzazione, di promozione e collaborazione nei confronti delle societÃ sportive.

Da tali considerazioni emerge che nel nostro ordinamento il fenomeno sportivo si sta sempre piÃ¹ discostando dalle originarie finalitÃ di perseguimento degli interessi pubblici, assumendo sempre piÃ¹ importanza nel campo nella economia nazionale.

Proprio con riferimento alla natura giuridica delle federazioni sportive[25], una sentenza del Consiglio di Stato[26] ha sciolto il dubbio sulla loro idoneitÃ a ricoprire la qualifica di organismo pubblico e, quindi, sullâ??obbligo per la Federazione (nel gravame la Federazione italiana gioco calcio â?? FIGC) di applicare alle proprie gare dâ??appalto la disciplina prevista dal vigente codice dei contratti pubblici (allâ??epoca d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il dubbio Ã¨ sorto dal fatto che il comma 2 dellâ??articolo 15 del d.lgs. n. 242/1999 qualifica, a differenza del C.O.N.I., che ha â?ª*personalitÃ giuridica di diritto pubblico*â?« (art. 1 d. lg. 242/1999), le singole federazioni e le discipline sportive associate, come soggetti muniti di â??*personalitÃ giuridica di diritto privato*â?• senza fini di lucro e assoggettati per quanto non normato dal citato decreto legislativo, â??*alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione*â?•. Dinanzi alla chiara qualificazione giuridica del legislatore, anche con riguardo ai fini di lucro, sono, tuttavia, sorti dubbi sulla natura di soggetto pubblico ai fini della normativa europea, che considera neutrale la forma giuridica e le finalitÃ individuate dal legislatore nazionale.

4. Lâ??intervento della giurisprudenza nazionale ed europea

La giurisprudenza ritiene che le Federazioni sportive, pur agendo in qualitÃ di soggetti di diritto privato, in presenza di talune circostanze devono essere considerati come organi del CONI, partecipando pertanto alla natura pubblica di tale ente[27].

Recentemente, la Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea[28] ha affrontato una questione di particolare rilievo riguardante lâ??assoggettamento al controllo pubblico delle Federazioni sportive nazionali. In particolare, ai giudici europei Ã¨ stato demandato il compito di stabilire se il concetto di Â«*intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unitÃ che svolgono la stessa attivitÃ * Â», di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE debba ritenersi comprensivo dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. *soft low*) e dei poteri di riconoscimento ai fini dellâ??acquisto della personalitÃ giuridica e dellâ??operativitÃ nel settore dello sport; se la capacitÃ di determinare la politica generale o il programma di una unitÃ istituzionale, di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE, debba essere inteso in senso sostanziale quale capacitÃ di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare lâ??attivitÃ gestionale dellâ??ente non lucrativo; infine, se, in virtÃ¹ del combinato disposto dei par. 20.15, 4.125, 4.124 del Reg. n. 519/2013/UE possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sullâ??esistenza o meno del controllo pubblico. Per quanto riguarda la nozione di intervento pubblico inteso come forma di regolamentazione generale, la Corte di Giustizia ritiene che essa comprende ogni forma di intervento di unâ??unitÃ del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unitÃ del settore di attivitÃ interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente Â«*eccessivo*Â». Le quote associative degli associati di dette Federazioni sono considerate come aiuto pubblico parafiscale e che le stesse beneficiavano dei finanziamenti da parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

Attraverso tale pronuncia, il Giudice comunitario offre una chiave interpretativa sulla natura delle Federazioni sportive e sullâ??applicazione di una determinata disciplina, pubblicistica ovvero privatistica. Inoltre, offre una esegetica per accertare di volta in volta quando sussista o meno il controllo pubblico, facendolo dipendere dalla sussistenza di un controllo sui flussi di finanziamento dellâ??ente tale da determinarne la politica interna.

Le Federazioni sarebbero, cosÃ¬, soggetti geneticamente privati ma funzionalmente pubblici per taluni atti e finalitÃ , con conseguente applicazione di una speciale disciplina innestata su norme di diritto privato. Da un tale regime giuridico, cosÃ¬ composito e variegato, deriverebbe Â«*una sostanziale doppia personalitÃ delle Federazioni: una pubblica per la quale agiscono come organi del CONI, sono finanziate dal CONI e sono soggette al potere di sorveglianza di esso; lâ??altra privata, che deriva dallâ??atto di nascita, costituito addirittura dalla collocazione legislativa nellâ??ambito dei soggetti con personalitÃ giuridica di diritto privato e che si sostanzia nellâ??autonomia tecnica, organizzativa e di gestione delle Federazioniâ?•* nonchÃ© â??*nella capacitÃ di agire come ente privato in mancanza di una specifica disciplina*Â»[29].

Venute meno le storiche barriere tra il diritto pubblico ed il diritto privato, si rilevano oggi commistioni sempre piÃ¹ frequenti tra discipline un tempo distanti. Nelle Federazioni sportive la connotazione privatistica della forma associativa convive con la stessa valenza pubblicistica delle attivitÃ esercitate per legge[30]. In un tale contesto Ã¨ coerente e ragionevole che un soggetto privato, nel caso di specie una Federazione sportiva, possa svolgere funzioni amministrative. Tale assunto trova conferma nel fenomeno del c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni che, valorizzando il profilo sostanziale dellâ??attivitÃ realizzata, prescrive lâ??applicazione di una disciplina pubblicistica, nonostante la natura privata del soggetto[31]. In senso conforme la giurisprudenza afferma che qualora lâ??esercizio privato di pubbliche funzioni riguardi attivitÃ amministrativa in senso stretto esso Â«*non puÃ² compiersi che tramite atti sostanzialmente amministrativi*Â»che radicano la giurisdizione sulle relative controversie

in capo al giudice amministrativo, trattandosi di atti provenienti da organi che si sostituiscono allâ??amministrazione. Tali atti, oggettivamente amministrativi, in quanto estrinsecazione di un potere di supremazia speciale, soggiacciono al medesimo regime giuridico degli atti formalmente amministrativi, con la conseguenza che sono sindacabili dal giudice amministrativo per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere[32].

Dunque le Federazioni sportive sono da considerare a pieno titolo soggetti di diritto privato, inquadrati in un sistema pubblicistico, che esercitano ora poteri di autonomia privata ed ora potestÃ amministrative, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dellâ??atto di volta in volta in rilievo[33]. Non Ã¨ la natura del soggetto che agisce nÃ© il tipo di attivitÃ svolta, ma la natura dellâ??interesse da tutelare che determina il regime degli strumenti a disposizione che devono essere adeguati a tale finalitÃ .

Dunque, il tradizionale rilievo pubblicistico delle Federazioni sportive puÃ² dirsi, oggi, definitivamente transitato dal profilo formale della natura giuridica del soggetto al profilo sostanziale dellâ??attivitÃ svolta e degli interessi perseguiti.

Chiarita la natura giuridica di tali enti, resta da capire se sono soggetti o meno alla normativa sullâ??antiriciclaggio.

5. Conclusioni

Il Regolamento 2024/1624/Ue del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione costituisce una novitÃ di non poco momento. In discontinuitÃ rispetto alla tradizione legislativa del passato, le Istituzioni europee hanno inteso fissare con lo strumento del regolamento la cornice giuridica comune in materia di prevenzione dellâ??uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale regolamento contiene disposizioni di impatto nientâ??affatto trascurabile. Oltre al Pacchetto Antiriciclaggio Europeo, Il Regolamento appena menzionato include anche la VI Direttiva AML (UE 2024/1640) e lâ??istituzione dellâ??AutoritÃ Europea Antiriciclaggio(AMLA). Questi strumenti non solo combattono il riciclaggio di denaro, ma mirano anche a trasformare profondamente(in questo caso il calcio) uno degli sport piÃ¹ seguiti al mondo, rendendolo un esempio di integritÃ e trasparenza. Le nuove regolamentazioni promettono di cambiare radicalmente il modo in cui operano i club calcistici, gli agenti e tutti i soggettiche gravitano attorno a questo settore.

La trasparenza nei flussi finanziari, la tracciabilitÃ dei flussi finanziari, il monitoraggio dei trasferimenti e la verifica dellâ??origine dei fondi degli sponsor e degli investitori sarÃ un obbligo per tutti i protagonisti della filiera calcistica.

Abbiamo sostenuto in questo contributo che il fenomeno sportivo si sta sempre piÃ¹ discostando dalle originarie finalitÃ di perseguimento degli interessi pubblici, assumendo sempre piÃ¹ importanza nel campo nella economia nazionale. Se le Federazioni sportive rappresentano i â??condominiâ?• amministrativi degli sports, gestiscono anchâ??esse fondi, impartiscono regole al loro interno e tutte le societÃ (quindi calcistiche, di basket, di pallavolo, etc.) sono obbligate a seguire, la conseguenza giuridica oltre che logica Ã¨ che siano assoggettate al rispetto della normativa sullâ??antiriciclaggio. Sono attori protagonisti della filiera sport, non sono soggetti astratti. Tantâ??Ã¨ vero che, muovendo dalla duplice constatazione che le attivitÃ delle societÃ rientranti nel panorama delle Federazioni sportive sono esposte al rischio di riciclaggio e ai reati presupposto associati a causa di diversi fattori quali i flussi di denaro, il continuo passaggio di quote societarie, non possiamo affermare che le stesse

Federazioni siano invece escluse da tali considerazioni. Lâ??esposizione al rischio antiriciclaggio e gli investimenti economici riguardano da vicino anche tali enti che gestiscono flussi di denaro, ricevono contributi, organizzano eventi sportivi. Pertanto le Federazioni sportive sono soggette al rispetto della normativa sullâ??antiriciclaggio.

Lâ??introduzione del Regolamento 2024/1624/Ue del 31 maggio 2024 e della Direttiva AML apre quindi nuovi scenari, ma anche criticitÃ .

Resta da comprendere quanto le federazioni sportive, soprattutto quelle di dimensioni piÃ¹ ridotte, saranno in grado di sostenere lâ??onere economico e amministrativo imposto dai nuovi requisiti. Lâ??introduzione di sistemi di controllo avanzati e la formazione del personale potrebbero accentuare ulteriormente il divario tra le grandi Federazioni, dotate di risorse quasi illimitate, e quelle minori, giÃ alle prese con bilanci fragili. Il rischio Ã¨ che tali nuove normative possano ampliare il solco tra i pochi potenti e la maggioranza che lottano per la sopravvivenza. Un ulteriore nodo critico riguarda la capacitÃ delle istituzioni di garantire lâ??effettiva applicazione delle regole. Lâ??istituzione dellâ??AutoritÃ Europea Antiriciclaggio (AMLA) rappresenta un passo significativo, ma senza un approccio uniforme alla supervisione e strumenti di enforcement efficaci, le nuove regole rischiano di restare sulla carta. Lâ??Unione Europea dovrÃ assicurarsi che le normative siano applicate in modo equo e rigoroso, evitando che differenze regolamentari tra Stati membri creino ambiti opachi dove i crimini finanziari possano continuare a prosperare. In parallelo, emerge il rischio che tali norme, pur animate da buone intenzioni, non affrontino una delle cause strutturali del problema: lâ??opacitÃ intrinseca del sistema sportivo in tutte le dimensioni e categorie. Strutture proprietarie complesse, connessioni con giurisdizioni offshore e il peso di agenti non regolamentati sono problematiche consolidate che richiedono interventi piÃ¹ radicali per essere superate. Il Single Rulebook AML/CFT rappresenta un passo nella giusta direzione, ma costituisce solo lâ??inizio di un percorso lungo e impegnativo. La vera sfida consisterÃ nel dimostrare che lo sport tutto puÃ² evolvere, diventando non solo piÃ¹ equo, ma anche un emblema di integritÃ in un contesto globale sempre piÃ¹ complesso.

- Docente Pegaso

[1] Cfr., Commissione delle ComunitÃ europee, Libro Bianco sullo sport, Bruxelles, COM(2007) 391 del 11 luglio 2007, p. 11. In dottrina D. Siclari â?? D. Andracchio, *Calcio professionistico e regolazione antiriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. econ*., 2, 2024, pp. 151 ss.,

[2] Solo per rimanere in Italia non Ã¨ un mistero che le due squadre di Milano, Milan ed Inter, siano state e siano di proprietÃ di fondi dâ??investimento (inglesi, statunitensi, cinesi).

[3] D. Siclari â?? D. Andracchio, *op. cit.*

[4] Il FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP) fissa le regole che disciplinano il trasferimento e lo *status* dei calciatori professionisti a livello mondiale. Tra le altre cose, al fine di garantire la trasparenza e lâ??integritÃ dei flussi finanziari e prevenire lâ??utilizzo di fondi illeciti anche a scopo di riciclaggio prevede che i trasferimenti dei calciatori tra i *club* appartenenti a Federazioni diverse possano aver luogo solo durante le finestre di mercato stabilite dalle singole Federazioni nazionali e che ogni trasferimento sia registrato attraverso il *Transfer Matching System* (TMS): la piattaforma informatica preordinata a facilitare e monitorare i trasferimenti internazionali di calciatori tra *club* di diverse Federazioni e verificare che siano rispettate tutte le condizioni e i requisiti fissati dai

regolamenti FIFA.

[5] Il FIFA Regulations on Working with Intermediaries stabilisce le regole per il coinvolgimento degli intermediari nel calcio. Esso prevede che gli intermediari: a) debbano essere registrati presso le Federazioni nazionali e dichiarare ogni transazione alla Federazione coinvolta; b) debbano essere in possesso di determinati requisiti di onorabilitÃ e professionalitÃ ; c) non possano rappresentare contemporaneamente sia il calciatore che il club nella stessa transazione, a meno che non vi sia consenso scritto da entrambe le parti. Inoltre, fissa un tetto alle commissioni che possono essere conseguite dagli intermediai (3% del salario lordo nel caso in cui rappresenti il calciatore ovvero il 10 % del prezzo di trasferimento, nel caso in cui rappresenti la societÃ) e disciplina le sanzioni che la FIFA e le Federazioni Nazionali debbono irrogare nei confronti degli intermediari che agiscono in violazione del regolamento.

[6] Il FIFA *Club Licensing Regulations* fissa, invece, gli *standard* minimi per il conferimento della licenza di partecipazione alle competizioni internazionali da parte dei *club* di calcio professionistici. In estrema sintesi, i regolamenti prevedono diverse categorie di requisiti che i *club* devono rispettare. In primo luogo, criteri sportivi che impongono ai *club* di compiere investimenti adeguati per lo sviluppo dei calciatori, in specie per il settore giovanile e per il personale tecnico qualificato. In secondo luogo, criteri infrastrutturali, che impongono ai *club* di disporre di impianti sportivi conformi agli standard minimi; In terzo luogo, criteri organizzativi che impongono ai *club* di dotarsi una struttura chiara che sia gestita da personale qualificato. In quarto luogo, criteri finanziari che impongono lâ??obbligo di redigere e rendere pubblici bilanci certificati e ogni documentazione idonea a dimostrare una gestione finanziaria integra e responsabile.

[7] C. Giust. Ue., 18 luglio 2026, C-519/04 David Meca-Medina c Commissione CE.

[8] D. Siclari â?? D. Andracchio, *op. cit.*

[9] Cfr. G. AMATO, *Il riciclaggio del denaro â??sporcoâ?•. La repressione penale dei profitti delle attivitÃ illecite*, Roma, 1993; F. BRUNI, D. MASCIANDARO (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio. Lâ??Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998; F. CAPRIGLIONE, *Lâ??antiriciclaggio tra prevenzione sociale e disinquinamento del settore finanziario*, in *Banca borsa*, 1998, pp. 418 ss.; S. CASSESE, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, Milano, 1999; A. URBANI, *Supervisione bancaria e lotta al riciclaggio*, in DI BRINA â?? PICCHIO FORLATI (a cura di), *Normativa antiriciclaggio e contrasto alla criminalitÃ economia*, Padova, 2002, 102 ss.; ID., *Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito*, Padova, 2005; ID., *Nota introduttiva al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, in SALAMONE â?? SPADA (a cura di), *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*, Padova, 2014, pp. 933 ss.; ID., *Le mobili frontiere della disciplina antiriciclaggio*, *in Dir. banc. fin.*, 2010, pp. 243 ss.; ID., *Gli strumenti di contrasto dellâ??economia illegale*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Milano, 2019, pp. 545 ss.; P. FRATANGELO, *Prevention and Countering of Money Laundering and Terrorism Financing*, in SICLARI (a cura di), *Italian Banking and Financial Law. Supervisory Authorities and Supervision*, Londra, 2015, 105 ss; D. BEVILACQUA, *I Â«palazzi di vetroÂ» dei regolatori globali*, in A. *Natalini- G. Vesperini* (a cura di), *Il Big Bang della trasparenza*, Napoli, 2015; P. BIANCHI, M. CARBONE, V. VALLEFUOCO, Le nuove regole antiriciclaggio, Milano, 2021; C. NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, Padova, 2023; D. ANDRACCHIO, *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio. Integrazione europea della supervisione e sussidiarietÃ orizzontale del*

mercato, Milano, 2024.

[10] La Commissione ha presentato (nel 2020) un Piano dâ??azione per una politica integrata in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Piano che Ã¨ venuto traducendosi nellâ??adozione del Regolamento 2023/1113/Ue, della direttiva 2024/1640/Ue (c.d. VI direttiva antiriciclaggio), del Regolamento 1620/2024/Ue88 e del Regolamento 2024/1624/Ue89.

* Dottore di ricerca con tesi in diritto amministrativo presso lâ??UniversitÃ degli Studi dellâ??Aquila

[11] In tal senso, Corte Cost., 25 marzo 1976, n. 57, in *cortecostituzionale.it.*

[12] Art. 1, Statuto del CONI del 1939.

[13] Tra i molti, diversi, contributi, si rinvia a C. Sagone, *La costituzionalizzazione dellâ??attivitÃ sportiva: alla ricerca di nuovi traguardi (di tutela)*, in *Diritti regionali*, 2, 2023, 380-439; M. Di Masi, *Dallâ??etica alla costituzionalizzazione dello sport. Brevi note sulla riforma dellâ??articolo 33 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 22, 2023, 124-134

[14] C.d. dottrina normativistica che ha il suo massimo esponente in Hans Kelsen.

[15] S.ROMANO, â??*Lâ??ordinamento giuridico*â?•, 1918. Si disconosce il fatto che il diritto possa ridursi alla norma o allâ??insieme delle norme che costituiscono lâ??ordinamento, in quanto questâ??ultimo, inteso come â??Istituzioneâ?• o organizzazione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: la â??Istituzioneâ?• (ovvero lâ??ordinamento) Ã¨, per questa teoria, organizzazione, posizione della societÃ ed il â??momento istitutivoâ?• precede e produce quello normativo.

[16] Tra i diversi contributi dedicati al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, quale tema classico con cui fare i conti ogniqualvolta si intenda approcciare ad una tematica che afferisca (direttamente o indirettamente) allo sport, si v. *R.* PEREZ*, Disciplina statale e disciplina sportiva nellâ??ordinamento dello sport,* in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini,* Milano, 1988, pp. 507 ss.;M.S.GIANNINI*, Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi,* in *Riv. trim. dir. pub.,* 1996, pp. 671 ss.;G. GUARINO*, Lo sport quale formazione sociale di carattere sovranazionale, in Scritti in memoria di Aldo Piras,* Milano, 1996, pp. 347 ss.;L. DI NELLA*, Il fenomeno sportivo nellâ??unitarietÃ e sistematicitÃ dellâ??ordinamento giuridico,* in *Riv. dir. sport.,* 1999, pp. 25 ss.;V. FRATTAROLO*, Lâ??ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005;E. LUBRANO*, I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale nella loro attuale configurazione,* in *CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo,* Milano, 2008, pp. 1 ss.;M.F. SERRA*, Brevi riflessioni sullâ??autonomia e specificitÃ dellâ??ordinamento sportivo,* in *Rass. dir. econ. sport,* 2015, p. 323 ss.;P. Dâ??ONOFRIO*, Il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo nellâ??attuale contesto costituzionale,* in *Federalismi,* 2019, p. 1 ss.

[17] M.S. GIANNINI, *Sulla pluralitÃ degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV congresso internazionale di sociologia* (Roma, 30 agosto â?? 3 settembre 1950)*,* IV, ora in *Scritti (1949-1954)*, vol. III, Milano, 2003, pp. 405-421. Il â??riconoscimento del fenomeno sportivo, dal punto di vista giuridico, come ordinamento settoriale si deve a M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, *Riv. dir. sportivo* 1949, 1, 10; poi â??ripresaâ?• dallo stesso Autore a distanza di quasi cinquanta anni: *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, *Riv. trim. dir. pubbl*., 1996, 671.

E. ALLORIO, *La pluralitÃ degli ordinamenti giuridici e lâ??accertamento giudiziale,* in *Riv. dir. civ*., 1955, pp. 247 ss.;G. CAPOGRASSI*, Note sulla molteplicitÃ degli ordinamenti giuridici, in ID., Opere, Milano, 1959,* pp. 181 ss.;M.S. GIANNINI*, Sulla pluralitÃ degli ordinamenti giuridici,* in *Atti del Congresso internazionale di sociologia,* Roma, 1950;A. LAMBERTI*, Gli ordinamenti giuridici: unitÃ e pluralitÃ ,* Salerno, 1980;S. PANUNZIO*, La pluralitÃ degli ordinamenti giuridici e lâ??unitÃ dello Stato,* in *Studi filosofici-giuridici dedicati a G. Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento,* Modena, 1931, pp. 24 ss.

[18] P.A. CAPOTOSTI, AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, *Atti del 3Â° Convegno Nazionale della SISDC*, Napoli, 2009, pp. 697 ss.

[19] La natura pubblicistica delle Federazioni sportive Ã¨ stata riconosciuta da una parte della giurisprudenza. *Ex multis,* Cass. civ., sez. un., 19 giugno 1968, n. 2028, in *cortedicassazione.it*. In dottrina v. G. Pepe, *Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Lavocedeldiritto.it,* 2 febbraio 2017.

[20] D. De Carolis*, Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale,* in *Lexitalia.it*.

[21] Per i piÃ¹ recenti interventi in dottrina in materia di natura delle Federazioni sportive, cfr. A. Gambino, F. Piergentili, *Federazioni sportive: lâ??incostituzionalitÃ del divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nella sentenza n. 184 del 2023*, in *Giur. Cost*., 5, 2023, 1917-1927; M. Morgese, *Intorno alle clausole compromissorie per controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1, 2023, 107-130; G. Greco, *La federazione italiana gioco calcio e un organismo di diritto pubblico? Il vaglio della Corte di giustizia*, in *federalismi.it*, 15, 2021, 54-71; S. Papa, *Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dellâ??Unione europea*, in *federalismi.it*, 10, 2021, 214-253; G. Fidone, *Sul rapporto tra Coni e Federazioni sportive e sulla loro qualificazione come organismi di diritto pubblico*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, 5, 935-963; F. Votta, *In tema di organismo di diritto pubblico*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2, 2021, 402-405; L. Parona, *Gli incerti confini dellâ??organismo di diritto pubblico alla luce della controversa qualificazione giuridica delle federazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2, 2021, 413-434; sportivo. Per una ricostruzione del dibattito sulla natura giuridica delle Federazioni sportive, si v. classicamente F. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pp. 90, 125 e 198; S. Cassese, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sullâ??applicazione ad esse della disciplina del parastato*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979, pp. 117 ss.; G. Rossi, *Enti pubblici associativi: aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere*, Napoli, 1979, pp. 114 ss.; G. Alpa, *Lâ??ordinamento sportivo* in *Nuovissimo giur. civ. comm.,* 1986, II, pp. 120 e ss; A. Clarizia, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981 n. 91*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, spec. p. 208; M. Sensale, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, pp. 490 ss.; A. Quaranta, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, pp. 174 ss.; R. Frascaroli, *voce Sport*, (*Dir. pubbl. e priv*.), vol. XLIII, in *Enc. dir.,* pp. 513 ss.; L. Trivellato, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. e soc*. 1991, pp. 141 ss.; G. Morbidelli, *Gli Enti dellâ??ordinamento sportivo*, in *Dir. amm*., 1993., pp. 321 ss.; R. Caprioli, *Lâ??autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, pp. 1, ss.; F. Fracchia, *Sport*, in *Dig. disc. pubbl*., vol. XIV, Torino, 1999, pp. 470-471; C. Alvisi, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, 2000, pp. 57 ss.; L. Di Nella, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, pp. 53 ss.; A.

Maltoni, *Il conferimento di potestÃ pubbliche ai privati*, Torino, 2005, pp. 215-230; G. Napolitano, voce *Sport*, in *Diz. dir. pubbl*., diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano, 2006, pp. 5678-5685; L. Colantuoni, *Diritto sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009; F. Pavani, *Le federazioni sportive*, in Giur. it, 2010, pp. 1474 ss.; G. Zoppi, *Diritto sportivo*, Roma, 2012; S. Custureri, *La natura giuridica delle federazioni sportive nazionali, enti pubblici o associazioni di diritto privato?* in *www.amministrativamente.com*, 3-4, 2015; M. Sanino, F. Verde, *Il diritto sportivo*, IV ed., Cedam, 2015, pp. 118 ss;

[22] In dottrina Cfr. G. Napolitano, *La nuova disciplina dellâ??organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di â?ªRiordinoâ?« del CONI*, in *Rivista del diritto dello sport*., 1999, p. 617 ss; P. Sandulli, *Costituzione e sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2018, p.7.

[23] In dottrina G. Pesce, *Questioni vecchie e nuove sullâ??autonomia dellâ??ordinamento sportivo: dal vincolo di giustizia alle vicende della Sport e Salute S.p.A.,* in *Judicium.it,* 11 gennaio 2022.

[24] Corte dei Conti, determinazione 16 dicembre 2019, n. 138.

[25] Su questo recente dibattito dottrinale cfr. F. Borriello, *Il â??coast to coastâ?• della giurisprudenza italiana sulla qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali come organismo di diritto pubblico. â??Fin de partieâ?• fischiato dallâ??arbitro comunitario?*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport* , 1, 2022, 8-43; F. Fimmano, *Le societÃ di calcio professionistico tra diritto speciale e diritto comune allâ??esito delle recenti riforme*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 2022, 68-120; G. G. Carboni, *Lâ??ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *federalismi.it*, 12, 2021, 49-71; *Id*., *Lâ??ordinamento sportivo italiano nel panorama comparato*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 1, 2021, 4-33; L. Melica, *â??Come un elefante in un negozio di cristalliâ?•. Considerazioni tra politica e diritto nellâ??ordinamento trasnazionale dello sport*, in *DPCE online*, 3, 2021, 11-21; S. Bastianon, *La montagna e il topolino: anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia lâ??effettiva natura delle federazioni sportive nazionali resta incerta*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 3, 2020, 121-136.

[26] Cons. St., Sezione V, sentenza n. 5348 del 15/07/2021.

[27] Cass. Sez. Un., n. 2725/79; Cons. St., VI, n. 1050/95.

[28] Corte Giust. UE, 11 settembre 2019, n. 705, C-612-613/2017. Si tratta di un rinvio pregiudiziale sullâ??interpretazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nellâ??Unione europea (GU 2013, L 174). Le due cause riunite hanno ad oggetto due controversie. La prima (C-612/2017) tra la Federazione italiana golf (FIG) contro lâ??Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed il Ministero dellâ??Economie e delle Finanze (MEF); la seconda (C-613/2017) tra Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ed ISTAT.

[29] In giurisprudenza, *ex plurimis,* Tar Lazio*,* sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135; Tar Lazio, sez. III, 23 giugno 1994, n. 1361; Tar Calabria, sez. II, 18 settembre 2006, n. 984. In dottrina M. Sanino â?? F. Verde, *Il diritto sportivo*, IV ed., Padova, 2015, pp. 119 ss.

[30] In dottrina, L. Trivellato, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Diritto e societÃ* , n. 1/1991, pp. 141-167; E. Lubrano, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La*

FIGC si adegua, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, n. 2/2005; A. Averardi, *Tra Stato e societÃ : le federazioni sportive nel perimetro mobile delle amministrazioni pubbliche*, in *Rivista di Diritto sportivo*, n. 1/2016, pp. 39-55; G. Pepe, *Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, n. 4/2016, pp. 264-273, A. Mitrotti, *La FIGC come organismo di diritto pubblico, (Nota a sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100)*, in *AmbienteDiritto.it*, 25 aprile 2018; S. Bastianon, *Lâ??incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto privato o organismi di diritto pubblico? Alla Corte di Giustizia lâ??ardua sentenza*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, n. 1/2019; A. Mitrotti, *Lâ??Organismo di diritto pubblico: dalla genesi al recente caso della FIGC*, in *Amministrazione e contabilitÃ dello Stato e degli enti pubblici*, giugno 2020; Sulla natura degli enti pubblici, cfr. *ex multis*, G. Rossi, *Gli enti pubblici*, Bologna, 1991.

[31] G. Pepe, *Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Lavocedeldiritto.it,* 2 febbraio 2017.

[32] Cass. civ. Sez. Un., 29 dicembre 1990, n. 12221, in *www.cortedicassazione.it*.. In dottrina, a riguardo, N. Bobbio, *La grande dicotomia: pubblico/privato* (1980-1982), in *Stato, governo, societÃ . Per una teoria generale della politica*, Torino, 1985; G. Morbidelli, *Gli Enti dellâ??ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.* 1993; F. Fracchia, voce *Sport,* in *Dig. disc. pubbl*., vol. XIV, Torino, 1999. Recentemente G.P. Cirillo*, Sistema istituzionale di diritto comune*, Milano, 2018.

[33] G. Napolitano, voce *Sport*, cit.

Data di creazione
2025/11/07